



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

D.D. 16/II 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la

disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\ Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore

PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del D.D. n. 1709/SegrDG/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee Guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" è istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".
2. L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 50.000.000, nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4.
2. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.
3. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
 - b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Articolo 3

Tipologia contrattuale incentivata

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

Articolo 4

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 1), dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.
2. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

Articolo 5

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6.
4. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
 - b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

5. Ai fini di cui al comma 6, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
6. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 7

Cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
2. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Articolo 8

Controlli

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziegiocini.gov.it.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ROMA, addì

1-3 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini"

**Importo dell'incentivo in funzione
della classe di profilazione del giovane**

(articolo 4)

TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000